

## Progetti di proposte legislative

### **Regolamenti sul divieto di marketing di determinati prodotti alimentari e bevande destinati ai bambini**

#### **Articolo 1 Oggetto**

L'obiettivo dei presenti regolamenti è quello di promuovere la salute attraverso la prevenzione delle patologie legate all'alimentazione nella popolazione, proteggendo i bambini dal marketing dannoso.

#### **Articolo 2 Ambito di applicazione**

I presenti regolamenti, validi anche per le isole Svalbard, si applicano al marketing dei prodotti alimentari di cui all'allegato I.

#### **Articolo 3 Definizioni**

Ai fini dei presenti regolamenti si applicano le seguenti definizioni:

- a) Bambini: persone di età inferiore ai 18 anni.
- b) Marketing: qualsiasi forma di comunicazione o azione a fini di marketing.  
L'ambito di applicazione del marketing esiste se l'obiettivo della comunicazione o dell'azione è quello di promuovere le vendite ai consumatori.
- c) Sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato a un evento, un'impresa o una persona con lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere la vendita di prodotti ai consumatori.

#### **Articolo 4 Divieto di marketing**

È vietato il marketing dei prodotti di cui all'allegato I destinati ai bambini.

Il seguente marketing dei prodotti di cui all'allegato I è sempre considerato rivolto ai bambini:

- a) Pubblicità nei cinema in relazione a film rivolti specificamente a bambini di età inferiore ai 13 anni e che iniziano prima delle 18:30.
- b) Tutte le forme di concorso con un limite di età inferiore ai 18 anni.
- c) Distribuzione di degustazioni e campioni ai bambini.
- d) Esposizioni speciali che hanno una forma di presentazione, contenuto o design che può piacere ai bambini, ad esempio a causa del linguaggio, dei colori, degli effetti, dell'uso di immagini oppure dell'utilizzo di animazioni o di caratteri disegnati.

Nel valutare se il marketing dei prodotti di cui all'allegato I sia rivolto ai bambini, si effettua una valutazione globale in cui possono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) Se il prodotto è principalmente consumato da o piace particolarmente ai bambini.
- b) Se il marketing ha una forma di presentazione, contenuto o design che può piacere ai bambini, ad esempio a causa del linguaggio, dei colori, degli effetti, dell'uso di immagini oppure dell'utilizzo di animazioni o di personaggi disegnati.
- c) Ora e luogo del marketing.
- d) Indipendentemente dal fatto che siano coinvolti bambini o persone che possono piacere particolarmente ai bambini.
- e) Uso di regali, giocattoli, coupon, sconti, oggetti da collezione, concorsi o giochi che possono piacere particolarmente ai bambini.

Indipendentemente dal fatto che sia rivolto ai bambini, il marketing dei prodotti di cui all'allegato I non deve avvenire in modo da incoraggiare gli adulti ad acquistare i prodotti per i bambini.

Tenere presente che tutta la pubblicità può essere vista o ascoltata dai bambini. Pertanto occorre prestare particolare attenzione quando si commercializzano i prodotti di cui all'allegato I.

#### **Articolo 5 Restrizioni all'esposizione dei prodotti presso il punto vendita**

I prodotti di cui all'allegato I non possono essere esposti nei punti vendita in relazione ad altri prodotti e servizi che piacciono ai bambini, quali giocattoli, libri per bambini, giochi, ecc.

#### **Articolo 6 Esenzioni dal divieto di marketing**

È consentito il seguente marketing:

- a) Sponsorizzazione che comporta solo l'uso del nome e del logo dell'azienda dello sponsor.
- b) Design del prodotto.
- c) Imballaggio e involucro, a meno che non utilizzino gli effetti di richiamo di cui all'articolo 4, punto 3, lettera e), per incoraggiare i bambini ad acquistare i prodotti di cui all'allegato I o siano di natura tale che il prodotto sia secondario.
- d) Esposizione ordinaria dei prodotti presso il punto vendita.
- e) Informazioni misurate sui prodotti sui siti web e in relazione al punto vendita.

#### **Articolo 7 Vigilanza e ricorsi**

La direzione Salute sovrintende a tali regolamenti e può adottare le decisioni necessarie, cfr. articolo 23 della legge sui prodotti alimentari.

Tali decisioni possono essere impugnate dinanzi al Consiglio dei mercati.

#### **Articolo 8 Ammende coercitive**

Se un'impresa non rispetta una decisione individuale entro il termine stabilito, la direzione Salute può imporre ammende coercitive in conformità con l'articolo 26 della legge sui prodotti alimentari.

#### **Articolo 9 Ammende per infrazione**

Se un'impresa viola intenzionalmente o per negligenza l'articolo 4, paragrafi 1 o 4, o l'articolo 5 di tali regolamenti, la direzione Salute può, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 26 bis della legge sui prodotti alimentari, infliggere ammende per infrazione fino al 4 % del fatturato annuo dell'impresa o fino a 50 G, laddove l'importo più elevato costituisca il limite superiore.

Nel decidere se debba essere inflitta un'ammenda per infrazione e nel determinare l'ammenda, si può porre l'accento, tra l'altro, sui seguenti fattori:

- a) Gravità e durata dell'infrazione.
- b) Grado di colpa.
- c) Eventuali infrazioni precedenti dei presenti regolamenti.
- d) Eventuale incidenza dell'infrazione su più persone.
- e) Fattori di cui all'articolo 44, paragrafo 3, e all'articolo 46, paragrafo 2, della legge sulla pubblica amministrazione.

#### **Articolo 10 Periodo transitorio**

Fino a *(6 mesi dopo l'entrata in vigore)* sono consentite le misure di marketing che rientrano nei divieti di cui agli articoli 4 e 5, ma che sono state attuate prima dell'entrata in vigore dei regolamenti.

#### **Articolo 11 Entrata in vigore**

Tali regolamenti entrano in vigore il *(data)*.

**Allegato I ai regolamenti ... sul divieto di marketing di determinati prodotti alimentari e bevande destinati ai bambini**

<b>Categorie di prodotti alimentari e bevande</b>	<b>Tipi di prodotti inclusi nelle diverse categorie di prodotti alimentari ed esempi</b>	<b>Prodotti inclusi/soglie</b> (indicate per 100 g/100 ml di prodotto pronto al consumo)
<b>1. Cioccolato e dolciumi, barrette energetiche e guarnizioni/creme spalmabili dolci e dolci</b>	<p><b>Cioccolato e dolciumi, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cioccolato e altri prodotti al cioccolato, tra cui cioccolato fondente e bianco e dolciumi</li> <li>- dolciumi senza cacao, tra cui gelatine, caramelle dure, gomme da masticare, pastiglie, caramelle morbide, liquirizia, dolci al marzapane</li> </ul> <p><b>Barrette energetiche, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- barrette di frutti a guscio, barrette proteiche e barrette di granola e cereali</li> </ul> <p><b>Guarnizioni/creme spalmabili dolci, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- creme spalmabili al miele e al cioccolato, creme spalmabili/burri a base di frutti a guscio dolci e altre guarnizioni/creme spalmabili altrettanto dolci</li> <li>- confetture/marmellate, primost (formaggio con siero di latte dolce e morbido) e brunost con aggiunta di zuccheri o edulcoranti (artificiali)</li> </ul> <p><b>Dolci, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budini, dolci alla crema, gelatine, composte e mousse al cioccolato</li> </ul>	<p>Tutti i prodotti sono inclusi</p>
<b>2. Torte, biscotti e altre paste dolci e/o grasse</b>	<p><b>Torte, biscotti e altre paste dolci e/o grasse, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- torte, dolcetti, biscotti e prodotti da forno come pane dolce, muffin, crostate, paste, cornetti, ciambelle, cialde dolci e frittelle</li> <li>- miscele secche per la produzione di torte, miscele di farine, pastelle e impasti per tali prodotti</li> </ul>	<p>Tutti i prodotti sono inclusi</p>

<b>3. Snack</b>	<b>Popcorn</b> <b>Frutti a guscio salati e mix di frutti a guscio salati, anche contenenti frutta</b>	Tutti i prodotti sono inclusi
-----------------	--	-------------------------------

	<p><b>Cracker/Biscotti salati e brezel</b></p> <p><b>Altri snack, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- snack di riso o mais</li> <li>- snack a base di impasto</li> <li>- snack a base di patate, verdure, frutti, bacche o cereali, compresi patatine e prodotti simili, nonché frutta secca e bacche</li> <li>- snack estrusi</li> </ul>	
<b>4. Gelati</b>	<p><b>Gelati, anche contenenti cacao, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gelati a base di panna e latte e succedanei a base vegetale, gelati a base d'acqua, gelati alla frutta, sorbetti e yogurt congelati</li> </ul>	Tutti i prodotti sono inclusi
<b>5. Bevande energetiche</b>	<p><b>Bevande energetiche</b></p> <p>Bevande analcoliche contenenti almeno 150 mg di caffeina per litro, da sola o in combinazione con una o più altre sostanze o estratti vegetali</p>	Tutti i prodotti sono inclusi
<b>6. Bevande analcoliche, cordiale/sciroppo e simili</b>	<p><b>Bevande analcoliche, cordiale/sciroppo e simili, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bevande analcoliche e altre bevande analcoliche dolci simili, quali bevande a base di frutta e bacche (gassate e non gassate) se non comprese nella categoria di bevande 7</li> <li>- cordiale/sciroppo</li> <li>- tè freddo</li> </ul>	Tutti i prodotti sono inclusi
<b>7. Succhi e simili</b>	<p><b>Succhi e simili, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- succhi, nettari e prodotti simili, compresi i frullati (di frutta, bacche o verdure), anche quelli ricostituiti a partire da concentrati (compresi i frullati con yogurt/latte se lo yogurt o il latte non è l'ingrediente principale)</li> <li>- nettari di frutta e verdure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuccheri aggiunti &gt; 0 g</li> <li>- Edulcoranti &gt; 0</li> </ul>
<b>8. Latte e latte/bevande</b>	<b>Latte e latte/bevande a base vegetale, tra cui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuccheri aggiunti &gt; 0</li> </ul>

		g
--	--	---

<b>a base vegetale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i tipi di latte e di latte/bevande a base vegetale a eccezione delle varietà fermentate, cfr. categoria di prodotti alimentari 10</li> <li>- frullati</li> <li>- caffè e bevande a base di caffè contenenti latte o latte/bevande a base vegetale (in cui il latte oppure il latte o le bevande a base vegetale sono l'ingrediente principale), caffè freddo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Edulcoranti &gt; 0</li> </ul>
<b>9. Cereali per la colazione</b>	<b>Cereali per la prima colazione e altri cereali, tra cui:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cereali, granola, muesli, miscele di porridge secco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuccheri &gt; 12,5 g</li> <li>- Fibre alimentari &lt; 6 g</li> </ul>
<b>10. Yogurt e prodotti simili</b>	<b>Yogurt e prodotti di latte fermentato, tra cui:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yogurt, latte fermentato aromatizzato e yogurt da bere, imitazioni di yogurt a base di formaggio</li> </ul> <b>Prodotti a base vegetale fermentati e addensati e altre imitazioni di yogurt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compresi i prodotti composti, come gli yogurt con muesli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grassi &gt; 3 g</li> <li>- Zuccheri &gt; 10 g</li> <li>- Edulcoranti &gt; 0</li> </ul>
<b>11. Fast food e piatti composti</b>	<b>Fast food e piatti composti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fast food: cibo prontamente disponibile che viene venduto completamente preparato, possibilmente riscaldato e confezionato. Include pizza e snack di pizza; panini e piadine/involtini; hamburger nel pane; piatti con salsicce; patatine fritte; piatti di pasta, insalate preparate; piatti pronti composti da una combinazione di carboidrati e verdure o carne/pesce/legumi o una combinazione dei tre; zuppe: porridge (completamente preparato). Include i singoli componenti dei fast food (ad esempio, patatine fritte e crocchette di pollo). Ogni prodotto incluso nel menu di un fast food deve soddisfare i criteri per la categoria di prodotti alimentari/bevande pertinenti in questa tabella.</li> <li>- Piatti composti: piatti composti pronti da mangiare, congelati, refrigerati o in scatola (ad esempio, venduti nei negozi di alimentari). Include pizza, snack di pizza, panini e piadine/involtini; piatti di pasta preparati, stufati, zuppe,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energia &gt; 950 kJ (225 kcal)</li> <li>- Grassi saturi &gt; 4 g</li> <li>- Sale &gt; 1 g</li> </ul>



	porridge e insalate; piatti pronti composti da una combinazione di carboidrati e verdure o carne/pesce/legumi o una combinazione dei tre.	
--	---	--

## **Progetti di modifica della legge sui prodotti alimentari**

Nella legge n. 124 del 19 dicembre 2003 sulla produzione e sulla sicurezza alimentare, ecc. (legge sui prodotti alimentari) è inserito un nuovo articolo 26 bis così formulato:

### **Articolo 26 bis. *Ammende per infrazione***

L'autorità di vigilanza può infliggere ammende per infrazione alle imprese che violano intenzionalmente o per negligenza le norme emanate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sui prodotti alimentari, se nei regolamenti è stabilito che una violazione può comportare tale sanzione.

Se il trasgressore è un'impresa che fa parte di un gruppo, la società madre dell'impresa e la società madre del gruppo di cui l'impresa fa parte sono responsabili in via alternativa dell'importo. L'obbligo di pagamento della società madre è la base per l'esecuzione.

Il ministero può stabilire nei regolamenti quali considerazioni possono o devono essere tenute in conto nel valutare se debba essere inflitta un'ammenda per infrazione.

Il ministero stabilisce le disposizioni in materia di valutazione nei regolamenti. Il ministero può emanare disposizioni regolamentari sul pagamento dell'ammenda per infrazione, compresi i termini di pagamento, i tassi di interesse e le commissioni aggiuntive se l'ammenda per infrazione non viene pagata entro il termine.

Il diritto dell'autorità di vigilanza di infliggere ammende per infrazione è prescritto dopo due anni. Il termine è calcolato dal momento in cui si è verificata la violazione. Il termine di prescrizione è sospeso quando l'autorità di vigilanza dà preavviso o adotta una decisione relativa a un'ammenda per infrazione. Il ministero può emanare ulteriori disposizioni nei regolamenti sui termini di prescrizione, comprese deroghe alle disposizioni sui termini di prescrizione e sulla sospensione dei termini di prescrizione per determinati tipi di violazioni.